

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2630 del 15/05/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Ferretti SPA con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Irma Bandiera, n.62 e attività di costruzione, allestimento, verniciatura scafi in vetroresina e lavaggio carene in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n.3. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2026-220 del 16/01/2026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2777 del 15/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quindici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Ferretti SPA** con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Irma Bandiera, n.62 e attività di costruzione, allestimento, verniciatura scafi in vetroresina e lavaggio carene in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n.3. **Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2026-220 del 16/01/2026.**

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'AUA adottata da questa Agenzia con Determina Dirigenziale n. 2026-220 del 16/01/2026 a favore della Ditta **Ferretti SPA (P.IVA 04485970968)**, con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via

Irma Bandiera, n.62 e attività di costruzione e allestimento scafi in vetroresina in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n. 3, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152/2006 e smi);
- valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della legge 447/1995);

VISTA la comunicazione di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2026/220 presentata allo Sportello ARPAE in data 03/04/2026 e acquisita con PG. 2026/62047 - pratica Sinadoc 12310/2026, con la quale si richiede:

- La proroga di 90 giorni alla scadenza prevista (18/04/26) fino al 18/07/2026 della prescrizione relativa agli scarichi idrici punto 3 dell'Allegato B) - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: *“entro tre mesi dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente”*; per mancato completamento dei relativi impianti.
- La modifica relativamente agli autocontrolli analitici da effettuare sulle emissioni che presentano parametri e limiti diversi in funzione dell'attività svolta, di cui all'Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- La eliminazione nella prescrizione n.7) dell'Allegato B) - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - limitatamente al seguente punto:

*7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:*

- *“Misuratore di portata elettromagnetico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO 17025:2018;” che verrà sostituito con un misuratore di tipo meccanico volumetrico:*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante *“Norme in materia ambientale”*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”*.
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Sinadoc n.**12310/2026** emerge che:

- La Società Ferretti SPA risulta in possesso dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2026/220 del 16/01/2026 per la propria attività di costruzione e allestimento scafi in vetroresina svolta in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n.3;
- Con PG. 2026/62047 del 03/04/2026 la Società Ferretti SPA ha presentato tramite il Portale ARPAE, la comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA di cui alla Determina n.2026/220 sopra richiamata;
- Con PG. 2026/66783 del 13/04/2026 questa Agenzia ha comunicato la verifica positiva di correttezza formale con avvio del procedimento;
- Con PG. 2026/72204 del 21/04/2026 ARPAE ha richiesto parere a HERA SPA per la sostituzione del misuratore di portata da elettromagnetico a meccanico volumetrico;

- Acquisito in data 29/04/2026 (ns PG. 2026/78753) il parere favorevole, con prescrizioni, di HERA SPA in merito alla sostituzione del misuratore di portata;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 23/04/2026, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Società Ferretti SPA per la propria attività di costruzione e allestimento scafi in vetroresina in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n. 3, e che sarà rilasciata direttamente alla ditta richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAE di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

Su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

### **DETERMINA**

1. Di aggiornare l'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2026-220 del 16/01/2026 **per modifica non sostanziale**, a favore della Società **Ferretti SPA (P.IVA 04485970968)**, con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via Irma Bandiera, n.62 e attività di costruzione e allestimento scafi in vetroresina in Comune di Ravenna, Via XIII Marzo 1987, n. 3, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale, vengono aggiornati gli Allegati A) - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e Allegato B) - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
3. DI DARE ATTO che, per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
  - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE - **aggiornato**;
  - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale - **aggiornato**;
4. DI DARE altresì atto che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

  - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
5. **DI confermare** senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2026/220 del 16/01/2026 non oggetto della presente determina di aggiornamento;
6. DI DARE atto che la presente Determina di aggiornamento dell'AUA deve essere tenuta allegata all'AUA sopra richiamata;

7. DI CONFERMARE che la **validità della presente AUA**, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. DI TRASMETTERE la presente determina di aggiornamento dell'AUA alla Ditta richiedente; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

## Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

<p><b>INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA</b></p>	<p>Pratica Sinadoc 12310/2026</p> <p>L'azienda svolge attività di produzione, allestimento e verniciatura scafi in vetroresina e le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività risultano già autorizzate in procedura semplificata. L'istanza di AUA viene presentata a seguito dell'introduzione dell'attività di lavaggio carene.</p> <p>Per quanto attiene le emissioni in atmosfera il processo produttivo è suddiviso in settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Allestimento:</b> le operazioni di preparazione dello scafo, fissaggio di pareti, montaggio e adattamento di arredi, ecc. prevedono operazioni di taglio, foratura, fresatura svolte sia sulle passerelle esterne, sia all'interno degli scafi;</li> <li>● <b>Stampaggio e carrozzeria:</b> la produzione di scafi può essere effettuata sia stampo aperto che per infusione; successivamente vengono condotte operazioni di rifilatura, stuccatura, levigatura e, ove necessario, gelcottatura sulle parti in cui è necessario ripristinare la continuità ed il grado di lucentezza del manufatto;</li> <li>● <b>Verniciatura, appassimento e post-curing:</b> alla fase di verniciatura vera e propria seguono le fasi di appassimento, condotto a temperatura di circa 20°C, e post-curing, in cui lo scafo verniciato viene portato e mantenuto per tempo necessario alla cottura/stabilizzazione del manufatto, alla temperatura di 80°C;</li> </ul> <p>Relativamente alla fase di allestimento (E1, E2, E3, E4) le operazioni possono essere condotte sia mediante macchinari fissi ( falegnameria) sia mediante macchinari mobili (per le operazioni da effettuarsi in prossimità o a bordo degli scafi). Le polveri prodotte sono captate ed abbattute mediante quattro aspirazioni ed altrettanti gruppi filtranti. Per i dispositivi mobili sono previste canalizzazioni flessibili finalizzate al collettamento degli stessi ai gruppi di captazione ed abbattimento.</p> <p>Tutte le emissioni sono dotate di abbattimento costituito da filtro a maniche le cui velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante (550 gr/mq) risultano congruenti con quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna. Sui sistemi di abbattimento di cui alle emissioni da E1 a E4 è altresì prevista l'installazione di un micromanometro differenziale con economizzatore per il controllo dello stato delle maniche e, in uscita, l'installazione di un rilevatore di polveri (triboelettrico) per rilevare e segnalare eventuali emissioni anomale. Relativamente alla fase di stampaggio (E8, E9) è prevista l'aspirazione degli inquinanti liberati (SOV) mediante un sistema di condotte orizzontali e calate flessibili verticali cui possono essere collegate prolunghe al fine di raggiungere l'interno degli scafi e</p>
--	---

posizione “confinata”. Il materiale particellare che si libera durante le fasi di applicazione a spruzzo del gelcoat viene captato mediante n.14 box aspiranti mobili dotati di filtri paint-stop (efficienza dichiarata > 90%) collegati alle medesime emissioni mediante calate verticali flessibili. Le polveri derivanti dal taglio della fibra di vetro sono invece captate mediante l’impiego di condotte flessibili ed inviate all’emissione E5.

Relativamente alla fase di carrozzeria (E5) l’aspirazione è centralizzata come per l’impianto del reparto allestimento. E’ tuttavia previsto anche l’impiego di dispositivi di captazione mobili collegati direttamente all’utensile per garantire maggiore flessibilità d’impiego. Ove necessario vengono effettuati anche ritocchi con gelcoat.

L’emissione è dotata di abbattimento costituito da filtro a maniche la cui velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante (550 gr/mq) risulta congruente con quanto previsto dalla DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna. Relativamente alla fase di verniciatura, appassimento e post-curing (da E6.1, E6.2, E6.3, E6.4, E6.5, E6.6 - E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5, E7.6) il reparto è costituito da due cabine affiancate con flusso d’aria verticale ed aspirazione a pavimento, all’interno delle quali vengono svolte in successione le fasi di verniciatura, appassimento e post-curing. Il flusso di aria calda è garantito da n.6 bruciatori in vena d’aria a metano per ogni cabina (675 kW termici ciascuna). Detti impianti di combustione risultano esclusi dai medi impianti per espressa previsione normativa del D.lgs 152/06. Durante la fase di post-curing, al fine di ottimizzare il mantenimento della temperatura e ridurre il consumo di metano, l’aria calda viene ricircolata all’interno della cabina e solo parzialmente reintegrata.

Ogni cabina è dotata di un proprio sistema di abbattimento costituito da filtri a doppio stadio (paint-stop + fibra sintetica poliestere) con efficienza dichiarata > 90%.

Per quanto attiene i consumi di materie prime relativi allo stampaggio vengono dichiarati i seguenti quantitativi:

<b>Impiego</b>	<b>Materia prima</b>	<b>t/anno</b>
Allestimento	legno	n.d.
Stampaggio a stampo aperto	Gelcoat Resina	14,7 64,8
Stampaggio per infusione	Gelcoat Resina	7,85 22,95
Solvente	Acetone	16,55

Per quanto attiene i consumi di materie prime relativi alla verniciatura, vengono dichiarati i seguenti quantitativi:

<b>Materia prima</b>	<b>t/anno</b>	<b>COV t/anno</b>
Fondo pronto	3,9	1,458
Trasparente pronto	3,38	1,750
Base opaca pronto	2,34	1,149
Solvente pulizia attrezzatura	0,26	0,26

**Con riferimento all'applicazione dell'Art.275**, si prende atto delle dichiarazioni in merito al consumo complessivo di solvente complessivamente impiegato nell'attività di verniciatura ed inferiore alla soglia di 5 t/anno. Si prende altresì atto del rispetto della soglia pari a 2 t/anno per il solvente impiegato nella pulizia di superficie. Per quanto attiene l'attività di verniciatura, in considerazione della relativa prossimità alla soglia prevista per l'applicazione del disposto di cui all'art. 275 del D.Lgs 152/06, si ritiene opportuno, anche al fine di un puntuale monitoraggio dei consumi da parte dell'azienda, che vengano registrati i quantitativi di prodotti vernicianti e di solventi impiegati, con cadenza almeno mensile.

**Relativamente all'impatto odorigeno** nella documentazione presentata non si ritrovano informazioni né valutazioni. Al riguardo si evidenzia che l'attività in specie era già autorizzata con provvedimento AVG e che, all'atto della redazione del presente parere, non risultano pervenute segnalazioni di disagi olfattivi derivanti dall'attività in questione.

**Con riferimento a quanto previsto dall'art. 271 comma 7-bis** del D.Lgs 152/06 ed alla Det. 14471/2021 della Regione Emilia Romagna nella documentazione presentata non si rilevano dichiarazioni in tal senso. Tra le materie prime utilizzate si rileva la presenza di sostanze classificate come H361d; si rappresenta in ogni caso come nel settore in questione, dette sostanze, contenute nelle resine e nel gelcoat, sono di norma rappresentate come, ad oggi, di impossibile sostituzione.

Per quanto attiene gli impianti termici civili si rileva la presenza delle seguenti emissioni:

- ET1.1, ET1.2, ET1.3, ET1.4 - riscaldamento degli ambienti di lavoro (Capannone Ferretti 1 e di potenzialità termica pari a 300 kW ciascuno);
- ET2 - riscaldamento e produzione di acqua sanitaria

	<p>(Capannone Ferretti 1 e di potenzialità termica pari a 360 kW);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ET3 - riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria Spogliatoi (potenzialità termica pari a 420 kW );</li> </ul> <p>Tutti gli impianti sono alimentati a metano e la potenzialità termica complessiva risulta essere inferiore a 3 MW. Si ritiene che detti impianti siano esclusi dai medi impianti di combustione per gli effetti dell'art.273-bis comma 10 lettera Q-bis del D.Lgs 152/06. Si ritengono applicabili i limiti previsti dalla DGR 1769/10 RER scheda 4.34 Punto 3 in quanto più restrittivi rispetto a quelli previsti per gli impianti &lt;1MW ai sensi dell'art.273-bis comma 10-bis del medesimo decreto.</p> <p>L'AUA in possesso della Ditta prevede per alcune emissioni, limiti differenti per il medesimo parametro a seconda dell'attività prevista, In tal senso con la <u>comunicazione di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'atto</u>, la Società richiede le seguente modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campionare per ciascuna emissione l'attività in corso, indicato sia sul certificato analitico sia nel registro degli autocontrolli, la tipologia di attività in corso e il relativo limite di emissione;</li> <li>• Compatibilmente con la programmazione delle lavorazioni, prevedere per il giorno fissato per la esecuzione dell'autocontrollo analitico, lavorazioni differenti tra loro su emissioni simili;</li> <li>• Qualora non sia possibile effettuare lavorazioni differenti su emissioni simili, gli autocontrolli verranno effettuati l'anno successivo su tipologia di lavorazioni non campionate, al fine di monitorare negli anni le varie tipologia di attività.</li> </ul>															
<p><b>CONDIZIONI E INDICAZIONI</b></p>	<p>Il rilascio della presente autorizzazione per attività di produzione, allestimento e verniciatura scafi in vetroresina, è condizionata dal rispetto dei seguenti valori limite di emissione:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PUNTO DI EMISSIONE E1 – ALLESTIMENTO 1</u></b></p> <table border="1" data-bbox="528 1563 1182 1877"> <tr> <td>Portata massima</td> <td>25000</td> <td>Nmc/h</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>18</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>Durata</td> <td>16</td> <td>h/g</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>Ambiente</td> <td>°C</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Concentrazione massima ammessa di inquinanti :</p> <table border="1" data-bbox="528 1995 1182 2063"> <tr> <td>Polveri</td> <td>10</td> <td>mg/Nmc</td> </tr> </table>	Portata massima	25000	Nmc/h	Altezza minima	18	m	Durata	16	h/g	Temperatura	Ambiente	°C	Polveri	10	mg/Nmc
Portata massima	25000	Nmc/h														
Altezza minima	18	m														
Durata	16	h/g														
Temperatura	Ambiente	°C														
Polveri	10	mg/Nmc														

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – ALLESTIMENTO 2**

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	21,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – ALLESTIMENTO 3**

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	21,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4 – ALLESTIMENTO 4**

Portata massima	23000	Nmc/h
Altezza minima	21,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E5 – CARROZZERIA**

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	17,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTI DI EMISSIONE E6.1, E6.2, E6.3, E6.4, E6.5, E6.6 – CABINA  
DI VERNICIATURA 1 E BRUCIATORE IN VENA D'ARIA**

Portata massima	64000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	21,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV espresso come COT - fase di verniciatura e appassimento	50	mg/Nmc
COV - fase di post curing	100	mg/Nmc

**PUNTI DI EMISSIONE E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5, E7.6 – CABINA  
DI VERNICIATURA 2 E BRUCIATORE IN VENA D'ARIA**

Portata massima	64000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	21,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COV espresso come COT - fase di verniciatura e appassimento	50	mg/Nmc
COV - fase di post curing	100	mg/Nmc

**PUNTI DI EMISSIONE E8/E9 – ASPIRAZIONE STAMPAGGIO**

Portata massima	30000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	17,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri - applicazione manuale gel coat	10	mg/Nmc
COV - applicazione manuale gel coat	100	mg/Nmc
Polveri - impregnazione manuale stampo aperto	5	mg/Nmc
COV impregnazione manuale stampo aperto	100	mg/Nmc
COV - stampaggio per infusione	50	mgNmc

<p><b>PRESCRIZIONI</b></p>	<p>1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.</p> <p>2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;</li> <li>• rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;</li> <li>• nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.</li> </ul> <p>3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'attivazione di un eventuale <b>sistema di abbattimento</b> di riserva, qualora l'anomalia di</li> </ul>

funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto

cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
  
7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*);</p>

	ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;  
altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**8. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**9. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da

ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

10. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

11. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di

attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

12. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

13. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

14. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.

15. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

17. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico**

**con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie da effettuare sui sistemi di abbattimento con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici con frequenza almeno annuale;**
- **per ciascuna emissione l'attività in corso e il relativo limite di emissione.**

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**

<b>INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA</b>	<p>Pratica Sinadoc: 12310/2026</p> <p>L'attività della Società Ferretti SPA consiste nell'allestimento di imbarcazioni da diporto a vela e motore. Gli scafi, in vetroresina, sono principalmente di produzione e fornitura esterna.</p> <p>L'allestimento consiste nella preparazione dello scafo con fissaggio di pareti, paratie, realizzazione di divisori e particolari; si prosegue poi con il montaggio e adattamento di arredi, motori, serbatoi, alberature ed accessori vari.</p> <p>Gli arredi sono di produzione e fornitura esterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VTR in WALLY VELA (stampaggio scafi in VTR)</li> </ul> <p>Il ciclo produttivo prevede la produzione di scafi e particolari in vetroresina attraverso lo stampaggio manuale a stampo aperto, oppure stampaggio per infusione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CABINA DI VERNICIATURA 1</li> <li>- PALAZZINA SPOGLIATOI (a servizio del personale impiegato)</li> <li>- PALAZZINA DIREZIONALE UFFICI (fabbricato in fase di realizzazione).</li> </ul> <p>Dall'esame della planimetria della rete fognaria di stabilimento Tavola 01 del 14/11/2025 rev 1 del 11/12/2025, emerge che presso la stabilimento sono presenti due linee separate di fognatura di cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. una dedicata alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento con recapito finale in acque superficiali (Canale Piombone di Levante), collegata con la pialassa Piombone (area sensibile), nel punto di scarico identificato in planimetria con la lettera A.</li> <li>2. la seconda dedicata alla raccolta delle acque nere di stabilimento, costituite da acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, spogliatoi e mensa e da acque reflue industriali (lavaggio carene), con recapito nella rete fognaria pubblica nera di Via XIII Marzo 1987, collegata all'impianto di depurazione acque reflue urbane di Ravenna.</li> </ol> <p>L'istanza presentata è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, in rete fognaria pubblica collegata a depurazione e derivanti dall'attività di lavaggio antivegetativo delle carene di scafi ed imbarcazioni attraverso un sistema idrodinamico, utilizzato per rimuovere le incrostazioni e le colonie di organismi marini che si sviluppano sul fondo degli scafi e sulle superfici sommerse.</p> <p>Il lavaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di idropulitrice con getto in pressione di acqua da acquedotto senza uso di detersivi. Per il lavaggio delle eliche può essere utilizzata una soluzione diluita di acido cloridrico (1 lt in 4000 lt di acqua )</p> <p>.</p>
---	---

L'intervento di progetto prevede la realizzazione di un piazzale impermeabile di dimensioni pari a 47 x 20 metri, dotato di griglia e canalina di raccolta, al di sopra del quale verrà effettuato il lavaggio delle carene. Prima dell'ingresso all'impianto di trattamento, è prevista l'installazione di una rete per il trattenimento dei materiali solidi grossolani (es. conchiglie). E' prevista una media pari a n. 3 lavaggi settimana e l'impianto viene progettato per un uso di 3 / 4 ore giornaliere.

Le acque raccolte dalla canalina, di lavaggio o meteoriche (solo in caso di pioggia), saranno convogliate per gravità verso il pozzetto ripartitore dove è alloggiata la pompa P1 atta ad inviare le acque meteoriche in caso di pioggia direttamente al pozzetto ufficiale di prelievamento; all'interno del pozzetto ripartitore è presente una valvola di intercettazione VR che invia le acque di lavaggio carene alla vasca polmone per il successivo trattamento di depurazione.

Viene dichiarato dalla committenza che le attività di lavaggio non saranno effettuate in caso di pioggia.

In fase di lavaggio, comandata dal quadro elettrico della idropulitrice, la valvola VR viene aperta e la pompa P1 disattivata. Una spia luminosa segnala l'attivazione del bypass di trattamento. Le acque reflue derivanti dal lavaggio carene, defluiscono per gravità verso una vasca polmone e di sedimentazione, con una capacità di 4 metri cubi, destinata alla raccolta delle acque di lavaggio. In caso di malfunzionamento, un troppo pieno collega questa prima vasca a quella di deposito dei residui (posta in adiacenza), aumentando così la capacità di accumulo per eventuale smaltimento.

All'interno della vasca polmone è installata una pompa di rilancio (P2) che invia le acque reflue del lavaggio delle carene verso il sistema di trattamento costituito da un evaporatore.

L'evaporatore è un sistema sottovuoto a pompa di calore, alimentato ad energia elettrica, dotato di scambiatore immerso a serpentino e condensatore superiore incorporato. È progettato per un funzionamento continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il sistema opera in modo automatico, controllato da un PLC e gestito tramite un pannello operatore touch screen con display LCD.

Dall'evaporatore si ha la produzione di due flussi di scarico e precisamente:

Flusso	Percentuale sul volume iniziale	Portata oraria	Volume annuo stimato	Destinazione
Acqua trattata (distillato) classificate Acque reflue	Circa 88%	73 L/h	487 mc/anno	Scaricato nella rete di stabilimento, previo passaggio dal

industriali				pozzetto ufficiale di campionamento
Residuo (concentrato) classificato rifiuto	Circa 12%	10 L/h	66 mc/anno	Inviato in una seconda vasca interrata (deposito residui da trattamento) della capacità di circa 4 mc e smaltito come rifiuto ai sensi della parte IV del Dlgs n.152/2006 e smi presso ditte specializzate. Il riempimento del serbatoio richiede circa 400 ore, con smaltimento previsto ogni 16 giorni (circa)
<p>La Società dichiara che al termine delle operazioni di lavaggio, pari a circa 3 ore giornaliere, si procede al lavaggio del piazzale con acqua ad alta pressione che viene avviata a trattamento come sopra descritto (EVAPORATORE).</p> <p>Al termine del ciclo di lavaggio, si procede alla disattivazione dell'alimentazione all'idropulitrice, con conseguente chiusura dell'afflusso alla vasca di accumulo e riattivazione della pompa di rilancio (P1) delle eventuali acque piovane verso la rete fognaria nera.</p> <p>Una spia luminosa segnala l'attivazione del by-pass di trattamento durante l'intero periodo di funzionamento. Il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali risulta collocato al centro di una strada interna di stabilimento, a valle del sistema di trattamento.</p> <p>Lo scarico collegato al sistema di trattamento delle acque di lavaggio carene che avviene nella piazzola da 940 mq, è dotato di un sistema di By pass in grado di deviare le acque meteoriche ricadenti sulla platea stessa direttamente in fognatura nera senza alcun pretrattamento e il volume delle stesse risulta compatibile con il sistema fognario depurativo.</p>				

## PRESCRIZIONI

Dal documento "RELAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE" del 13/11/25 Revisione 2.0, la ditta ritiene che le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili esterne dello stabilimento non siano soggette ad obbligo di raccolta e trattamento prima dello scarico secondo la DGR 286/05 e 1860/06.

1. Il termine della realizzazione delle opere relative all'impianto di lavaggio carene dovrà essere comunicato ad ARPAE SAE e Servizio Territoriale di Ravenna e al Comune di Ravenna –Servizio Ambiente;
2. Lo scarico dovrà essere conforme ai valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3 allegato 5 parte terza D. Lgs 152/06 e s.m.i. (scarichi in fognatura), per una portata annua complessiva di 1200 mc/a;
3. Entro il **18/07/2026**, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
4. Al termine dei lavori di adeguamento, dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento nel punto ufficiale di campionamento, che attesti la conformità alla Tabella 3 allegato 5 parte terza D. Lgs 152/06 s.m.i. (scarichi in fognatura). I parametri minimi da ricercare sono : pH, SST, COD, BOD5, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
5. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio carene e acque di dilavamento della piazzola di lavaggio delle stesse. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
6. La piazzola di lavaggio dovrà essere ripulita accuratamente subito dopo ogni utilizzo;
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;**
  - **Vasca di polmonazione;**
  - **Evaporatore;**
  - **Misuratore meccanico volumetrico**
  - **Pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;**

I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;

In merito al misuratore di tipo meccanico volumetrico, la misura fornita dallo strumento, **ogni 6 mesi**, dovrà essere verificata nel rispetto di una apposita procedura che ne dovrà definire le modalità operative. I dati raccolti dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli enti che ne faranno richiesta.

Il concentrato derivante dall'evaporatore non potrà essere scaricato in fognatura pubblica;

Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;

E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;

Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE-AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna, ARPAE - APA est Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera S.p.A., indicandone le cause, e le azioni correttive che verranno intraprese, nonché i tempi di risoluzione del problema;

Ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione, ampliamento o modifica di processo, che modifichi in maniera sostanziale le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE- AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna, ARPAE - APA est Servizio Territoriale

di Ravenna e ad Hera S.p.A. e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;

Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

HERA provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;

Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, a mezzo PEC a Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale di Ravenna e ad HERA S.p.A. , sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a Hera la piombatura;

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovrà essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei punti ufficiali di campionamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**